

Valeggio sul Mincio, 1° dicembre 2025

A CHI DI INTERESSE

REF.: DICHIARAZIONE di CONFORMITA' AMBIENTALE

La presente per dichiarare che i prodotti venduti da Everel Group SpA Società Benefit sono conformi alle Direttive e Regolamenti elencati di seguito.

1. RoHSIII (2011/65/EC, 2015/863/EC); China RoHS2 (GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011SJ/T11364-2014, SJ/Z 11388-2009); Reg. (EU) 2017/852: Restrizione dell'uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche per composti del cadmio, piombo, mercurio e cromo esavalente, ritardanti di fiamma PBB e PBDE, inclusi gli eteri di Pentabromodifenile (CAS-No. 32534-81-9) e Ottabromodifenile (CAS-No.32536-52-0), ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP. Si dichiara che tali composti non vengono intenzionalmente aggiunti nei componenti dei prodotti Everel. Il loro contenuto è sotto il limite specifico stabilito dalle direttive citate qui sopra: Piombo <1000 ppm; Mercurio <1000 ppm; Cadmio <100 ppm; Cromo VI Esavalente <1000 ppm; Pentabromodifenilettere (PBB) <1000 ppm; Ottabromodifenilettere (PBDE) <1000 ppm; DEHP <1000 ppm; BBP <1000 ppm; DBP <1000 ppm; DIBP <1000 ppm. Rif. (UE) 2018/2005, Voce 51 = 4. h) non si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito della applicazione della Dir. 2011/65/UE. I codici con esenzioni Rohs applicate vengono comunicati ai clienti interessati.

2. Reg. Europeo 1907/2006/CE (REACH), relativo alla restrizione all'uso e immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi: sulla base delle nostre conoscenze e delle informazioni ricevute dai nostri fornitori, comunichiamo che ai prodotti forniti da Everel Group SpA non vengono intenzionalmente aggiunte sostanze tra quelle incluse nell'Allegato XIV, nell'allegato XVII (*NOTA BENE) e nella Candidate List (ultima pubblicazione 05.11.2025: <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>) al di sopra del limite dello 0,1%, ad esclusione di alcuni componenti con esenzioni Rohs applicate; i prodotti contenenti tali componenti sono registrati come da riassunto delle relative notifiche SCIP pubblicato sul sito di Everel. Dettagli con riferimento ai codici dei clienti sono fornibili su richiesta.

(****) NOTA BENE:** i prodotti Everel NON sono progettati per i) applicazioni a diretto contatto con il cibo; ii) applicazioni a contatto prolungato con la pelle; iii) applicazioni in giocattoli/articoli per puericoltura e dispositivi medici. Per tanto tutte le direttive attualmente in vigore e successivi emendamenti e regolamenti Europei emesse in questi ambiti non sono applicabili ai nostri prodotti. Eventuali richieste di prodotto in questi ambiti di applicazione vanno segnalate durante la fase iniziale di progettazione.

3. Dimetilfumarato (DMF): Ref. "Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea" del 20.03.2009 (2001/95/EC, 2009/251/EC), affinché non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida Dimetilfumarato (DMF), utilizzato contro le muffe e presente nei sacchetti con essicante (es.Silica Gel).

4. Imballi, Materiale di Imballo, Dir. ELV: Dir. 94/62/EC, 97/129/EC (inclusi composti idrocarburici MOHS/MOAH), 2015/863/EC sugli imballi e rifiuti di imballaggio (concentrazione massima <100ppm). EU Directive 2000/53/EC (End of Vehicle Life Directive) and its amendments (2002/525/EC, 2005/673/EC, 2008/689/EC, 2010/115/EU, 2011/37/EU, 2013/28/EU and 2016/774/EU)

5. Regolamento 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

6. Reg. UE 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs) e modifiche (Convenzione Globale Stoccolma) tra cui il Reg. 2020/784 sui PFAs.

7. US Californian Proposition 65 (rif. Legal Ref. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement act of 1986): i prodotti Everel sono destinati all'incasso in elettrodomestici oppure prevedono brevi esposizioni con la pelle. Everel non effettua specifiche analisi sul prodotto finito per monitorare questa direttiva. Non è possibile escludere che alcune di queste

Pag. 1 di 3

sostanze siano presenti come impurità non intenzionalmente aggiunte. Le richieste di conformità per questa direttiva verranno analizzate considerando il codice e l'applicazione del prodotto finito.

8. Nanomateriali (direttiva sull'uso di Nanomateriali (2011/696/EU);

9. Conflitto sui minerali (Dodd Frank Wall Str. Reform & consumer prote. act): conformità fornibile su richiesta specifica e lista codici.

10. Metalli rari/preziosi (AGEC law, decree 2022-748): conformità fornibile su richiesta specifica e lista codici forniti al cliente

In qualità di produttore Everel rilascia le proprie dichiarazioni sulla base di informazioni dettagliate ricevute da fornitori qualificati, che conoscono l'esatta composizione dei materiali e che vengono costantemente monitorati per gli aspetti ambientali cogenti, inclusi tra gli altri la conformità al Regolamento Europeo REACH e la direttiva RoHS. Everel pianifica annualmente dei controlli sui componenti critici del prodotto a garanzia delle proprie dichiarazioni. Il sistema di qualità di Gruppo è certificato secondo lo standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e IATF 16949:2016. Inoltre, il Gruppo si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo per la prevenzione del crimine, ai fini del D.Lgs. 231/2001. Questi documenti sono reperibili direttamente sul sito di Gruppo, www.everelgroup.com. La presente dichiarazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e verrà integrata nel caso ci pervenissero degli aggiornamenti.

Cordiali Saluti,



Ioan Gornic Schrob /CEO

PROCEDURA UTILIZZATA DA EVEREL GROUP PER SVOLGERE LE INDAGINI AMBIENTALI
(in conformità a quanto richiesto dall' art. 7, punto B della direttiva RoHS 2011/65/UE)

